UTILI DI SRL E CONTRIBUTI INPS

Premessa

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione sulla contribuzione INPS dei soci di Srl offrono l'occasione per riepilogare il trattamento previdenziale dei soci che ricoprono il solo incarico di amministratori.
Per questi soci, gli utili distribuiti dalla società sono tassati come dividendi e non sono soggetti a contributi INPS. L'obbligo contributivo riguarda invece l'eventuale compenso per l'incarico di amministratore.
La conclusione presuppone che il socio non svolga attività operativa nella società in modo abituale e prevalente. È su questo punto che l'INPS potrebbe fondare una diversa valutazione, come illustrato più avanti.

Il trattamento degli utili

Gli utili distribuiti dalla Srl sono dividendi, cioè redditi di capitale (artt. 44, comma 1, lett. e), e 47 TUIR). Per il socio persona fisica che non detiene la partecipazione in regime d'impresa, sono tassati con la ritenuta a titolo d'imposta del 26% (art. 27, comma 1, D.P.R. 600/1973) e non entrano nella base dei contributi INPS.
La Cassazione lo ha affermato più volte: gli utili derivanti dalla sola partecipazione a una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale e non concorrono alla base imponibile contributiva (Cass. nn. 21540/2019, 23790/2019 e 26957/2019; principio ribadito, in motivazione, da Cass. ord. n. 20966/2025). Lo riconosce anche l'INPS, che con la circolare n. 84/2021 ha escluso dalla base imponibile gli utili da partecipazione a Srl in assenza di attività lavorativa.
Lo stesso vale per gli utili lasciati in società e accantonati a riserva: per il socio amministratore non hanno alcun effetto contributivo.

Il compenso da amministratore

Se l'assemblea riconosce al socio un compenso per l'incarico di amministratore, questo è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis, TUIR) ed è soggetto alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995). Il contributo è ripartito per un terzo a carico dell'amministratore e per due terzi a carico della società (art. 1, comma 3, D.M. 281/1996), che lo versa entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

Se l'incarico è gratuito, non sono dovuti contributi alla Gestione separata.
I contributi seguono quindi il compenso, non gli utili: dividendi e contributi restano su binari separati.

Quando l'INPS può chiedere l'iscrizione alla Gestione commercianti

Il principale rischio è che l'INPS consideri il socio non solo amministratore, ma anche socio lavoratore. In quel caso pretenderebbe l'iscrizione alla Gestione commercianti, in aggiunta alla Gestione separata. Per le Srl artigiane la gestione interessata è quella degli artigiani, con requisiti in parte diversi, tra cui lo svolgimento prevalente di lavoro anche manuale nel processo produttivo (artt. 2 e 3, L. 443/1985).
Per l'iscrizione alla Gestione commercianti serve che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (art. 1, comma 203, L. 662/1996). La sola qualità di socio o di amministratore non basta: l'INPS deve provare lo svolgimento di attività operativa (Cass. ord. n. 18934/2019). Quando invece le due attività coesistono, la doppia iscrizione è legittima: lo prevede l'art. 12, comma 11, D.L. 78/2010, norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, L. 662/1996, ritenuta conforme a Costituzione (Corte cost. n. 15/2012) e applicata dalle Sezioni Unite (Cass. SU n. 17076/2011). In pratica, il rischio cresce se, oltre ad amministrare, il socio segue di persona clienti, vendite, acquisti, produzione o gestione del personale in modo continuativo.

Cosa cambia con la Cassazione di settembre 2026

Per i soci che restano solo amministratori le sentenze non cambiano nulla: gli utili erano e restano esclusi dai contributi.
Le sentenze della Sezione Lavoro (nn. 25377-25383 del 16 settembre 2026 e nn. 25465-25467 del 17 settembre 2026) rilevano qualora l'INPS riqualificasse il socio amministratore come socio lavoratore. Richiamando Cass. SU n. 3240/2010 e Corte cost. n. 354/2001, la Corte ha precisato che l'art. 3-bis, D.L. 384/1992 riferisce la base contributiva ai redditi d'impresa «denunciati ai fini IRPEF». In caso di riqualificazione, le sentenze limitano la pretesa dell'Istituto:

- gli utili accantonati a riserva non entrano nella base contributiva;
- il reddito della Srl rileva per il socio solo se gli è fiscalmente imputato, con la distribuzione degli utili o con l'opzione per la trasparenza (artt. 115-116 TUIR), e spetta all'INPS provarlo;
- restano dovuti i contributi sul minimale (18.808 euro per il 2026, circolare INPS n. 14/2026).

Resta invece aperto il trattamento degli utili distribuiti. Le sentenze hanno deciso su utili accantonati e non chiariscono come trattare i dividendi: per il socio persona fisica questi sono redditi di capitale, tassati con ritenuta a titolo d'imposta e non indicati nella

dichiarazione IRPEF, mentre l'art. 3-bis richiama i redditi d'impresa. Sul punto è possibile ulteriore contenzioso.
L'INPS, nella circolare n. 62/2026 sul quadro RR, anteriore alle sentenze, considera invece la quota di reddito d'impresa della Srl corrispondente alla partecipazione agli utili del socio lavoratore, a prescindere dalla distribuzione. Ad oggi l'Istituto non ha fornito indicazioni che recepiscano le sentenze. Per il quadro RR occorre quindi scegliere se seguire le istruzioni INPS e chiedere poi il rimborso, oppure applicare subito l'orientamento della Cassazione, accettando il rischio di contestazioni.

Sintesi

Situazione	Utili distribuiti	Utili accantonati	Compenso amministratore
Socio solo amministratore	Ritenuta 26%, nessun contributo INPS	Nessun effetto	Gestione separata
Socio amministratore riqualificato come lavoratore, secondo la Cassazione	Questione aperta: rilevano solo i redditi imputati al socio (oltre il minimale)	Nessun contributo (salvo trasparenza)	Gestione separata
Socio amministratore riqualificato come lavoratore, secondo l'INPS	Contributi sulla quota di reddito della Srl	Contributi sulla quota di reddito della Srl	Gestione separata

Fonti

Giurisprudenza

- Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenze nn. 25377-25383 del 16 settembre 2026 e nn. 25465-25467 del 17 settembre 2026, consultabili sulla banca dati ufficiale SentenzeWeb – Corte di Cassazione
- Corte costituzionale, sentenza n. 354/2001, sulla base imponibile dell'art. 3-bis, D.L. 384/1992
- Corte costituzionale, sentenza n. 15/2012, sull'art. 12, comma 11, D.L. 78/2010 (doppia iscrizione)

- Corte di Cassazione: n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 26957/2019, ord. n. 18934/2019, ord. n. 20966/2025, Sezioni Unite n. 3240/2010 e n. 17076/2011, consultabili sulla stessa banca dati ufficiale

Prassi INPS

- INPS, circolare n. 62 del 27 maggio 2026: compilazione del Quadro RR, base imponibile dei soci di Srl
- INPS, circolare n. 14 del 9 febbraio 2026: aliquote, minimale e massimale 2026 di artigiani e commercianti
- INPS, circolare n. 84 del 10 giugno 2021: esclusione dalla base imponibile degli utili da partecipazione a Srl senza attività lavorativa

Normativa

- Art. 3-bis, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. L. 14 novembre 1992, n. 438
- Art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662
- Art. 1, comma 208, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 12, comma 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 30 luglio 2010, n. 122
- Art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
- Art. 1, comma 3, D.M. 2 maggio 1996, n. 281
- Artt. 44, 47, 50, 115 e 116, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
- Art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- Artt. 2 e 3, L. 8 agosto 1985, n. 443

Roma, 24 ottobre 2026

Cordialmente.

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA